

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 12538/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12538 del 2024, proposto da

Jolanda Tummolillo, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Rosy Floriana Barbata, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

contro

Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Le Politiche di Coesione, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi Bari, Universita' degli Studi della Basilicata Potenza, Universita' degli Studi Bologna Alma Mater Studiorum, Universita' degli Studi Brescia, Universita' degli Studi Cagliari, Universita' degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Napoli, Universita' degli Studi G D'Annunzio Chieti, Universita' degli Studi Catania, Universita' della Calabria, Universita' degli Studi Magna Graecia Catanzaro, Universita' degli Studi Ferrara, Universita' degli Studi Firenze, Universita' degli Studi Foggia, Universita' degli Studi Genova, Universita' degli Studi dell'Insubria Varese, Universita' degli Studi L'Aquila, Universita' degli Studi Messina,

Universita' degli Studi Milano Bicocca, Universita' degli Studi Milano, Universita' degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Universita' degli Studi Molise, Universita' degli Studi Napoli Federico II, Universita' degli Studi Padova, Universita' degli Studi Palermo, Universita' degli Studi Parma, Universita' degli Studi Pavia, Universita' degli Studi Perugia, Universita' del Piemonte Orientale, Universita' degli Studi Pisa, Universita' Politecnica delle Marche Ancona, Universita' degli Studi Roma La Sapienza, Universita' degli Studi Roma Tor Vergata, Universita' degli Studi di Salerno Fisciano, Universita' del Salento Lecce, Universita' degli Studi Sassari, Universita' degli Studi Siena, Universita' degli Studi Torino, Universita' degli Studi Trieste, Universita' degli Studi Trento, Universita' degli Studi Udine, Universita' degli Studi Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Consorzio Interuniversitario Cineca, non costituito in giudizio;

nei confronti

Alessandra Giannoni, Asia Bandello, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2024/2025 pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale University, il giorno 10 settembre 2024, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria pubblicati sul medesimo portale;

- del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 472 del 23 febbraio 2024 e i relativi Allegati, nn. 1, 2, 3 e 4 pubblicati sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la "Definizione delle modalità e dei contenuti delle prove di

ammissione ai corsi laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria per l'a.a. 2024/2025”;

- del D.M. n. 472/2024 e i relativi Allegati, nn. 1, 2, 3 e 4 nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente ed in contrasto con la Direttiva n. 3 del 2018;

- dell'allegato A al D.M. n. 472/2024 riportante i “Programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41), in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) e in Medicina Veterinaria (LM-42)”;

- del D.M. n. 472/2024 e del relativo Allegato A nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso);

- dei bandi di concorso per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2024/2025 delle Università in epigrafe nella parte in cui non sono stati adottati di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso);

- dell'Avviso del 5 maggio 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con il quale è stata data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione online del database, consultabile attraverso il portale <https://accessoprogrammato.mur.gov.it/2024/> e al sito <https://domande-ap.mur.gov.it/> realizzato ad hoc dal Consorzio CINECA, contenente tutte le 3.500 possibili domande e relative risposte per la prova del 28 maggio 2024 da cui sono stati estratti i quesiti per il test di accesso alle facoltà di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2024/2025;

- del Decreto Ministeriale n. 756 del 24 maggio 2024 recante “Definizione dei posti provvisori per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia a.a. 2024/2025 in lingua italiana e in lingua inglese”;

- del Decreto Ministeriale n. 757 del 24 maggio 2024 recante “Definizione dei posti

- provvisori per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2024/2025 in lingua italiana e in lingua inglese”;
- dell’Avviso del 24 giugno 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2024/2024 di cui è causa;
 - dell’Avviso del 7 luglio 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale è stata data comunicazione dell’avvenuta pubblicazione online del database, consultabile attraverso il portale <https://accessoprogrammato.mur.gov.it/2024/> e al sito <https://domande-ap.mur.gov.it/> realizzato ad hoc dal Consorzio CINECA, contenente tutte le 3.500 possibili domande e relative risposte per la prova del 30 luglio 2024 da cui sono stati estratti i quesiti per il test di accesso alle facoltà di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2024/2025;
 - del Decreto Ministeriale n. 1101 del 29 luglio 2024 recante “Definizione dei posti per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, a.a. 2024/2025, in lingua italiana e in lingua inglese” e relativi allegati;
 - dell’Avviso del 17 maggio 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale è stata decretata la possibilità per i quartini che hanno sostenuto il TOLC-MED ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea di cui è causa nell’a.a. 2023/2024 di presentare istanza di inserimento nella graduatoria nazionale per l’iscrizione ai predetti corsi nell’anno accademico 2024/2025 ai sensi dell’art. 18, comma 3-bis, del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», così come convertito dalla Legge del 29 aprile 2024, n. 56, pubblicata nella Gazz. Uff. 30 aprile 2024, n. 100, S.O.;
 - del Decreto Ministeriale n. 760 del 27 maggio 2024 recante “Avvio attuazione

della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. “TOLC”) ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua italiana relativa all’a.a. 2023/2024, conseguendo un punteggio utile all’immatricolazione per l’a.a. 2024/2025 (art. 18, comma 3-bis, del D.L. n. 19/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2024)” e relativi allegati;

- del Decreto Ministeriale n. 984 dell’8 luglio 2024 recante “Decreto ministeriale che attribuisce ai candidati di cui all’art. 1 del D.M. n. 760/2024 - che non accedono alla riserva di cui allo stesso Decreto - di indicare ulteriori scelte sui posti disponibili” con il quale è stato consentito ai “quartini” che hanno effettuato scelte limitate di indicare ulteriori scelte sui posti disponibili nell’ambito di quelli residui all’esito della procedura prevista dal citato D.M. n. 760/2024;

- del Decreto Ministeriale n. 1098 del 25 luglio 2024 recante “Completamento dell’attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. “TOLC”) ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria in lingua italiana a.a. 2023-2024” e relativi allegati;

- del Decreto Ministeriale n. 1099 del 25 luglio 2024 recante “Completamento dell’attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. “TOLC”) al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria in lingua italiana relativa all’a.a. 2023/2024” e relativi allegati;

- dell’Avviso del 26 luglio 2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale è stato comunicato che il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato i decreti (D.M. nn. 1099 e 1098) che definiscono i posti assegnati ai candidati “quartini” (art. 1 del D.M. n. 760/2024 e D.M. 984/2024) per i corsi di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e per Medicina Veterinaria in lingua italiana per l’anno accademico 2024/2025;

- del bando di concorso per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato della

facoltà di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2024/2025 dell'Università in epigrafe;

- dell'atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2024/2025 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;

- ove occorra, dell'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell'11 luglio 2024, Rep. atti n. 130/CSR in merito alla "Determinazione del fabbisogno, per l'anno accademico 2024-2025, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche" e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il "fabbisogno formativo per l'anno accademico 2024/2025" di medici chirurghi e medici odontoiatri;

- della prova di ammissione consistente nel questionario erogato al candidato durante la sessione d'esame;

- degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2024/2025;

- degli atti, di cui non sono noti gli estremi, con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2024/2025;

- degli atti con i quali è stato costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo

1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;

- degli atti, non noti nei loro estremi, con i quali sono state predisposte le prove di esame e di tutta la documentazione di concorso, di cui agli Allegati al bando di concorso;
- dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d'aula dell'Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione redatti dal CINECA;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente.

ANCHE PREVIA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

- dell'art. 18, comma 3-bis, del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» (convertito con Legge del 29 aprile 2024, n. 56, pubblicata nella Gazz. Uff. 30 aprile 2024, n. 100, S.O.) nella parte in cui ha consentito ai candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. TOLC-MED e TOLC-VET) ai Cdl in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina Veterinaria nell'a.a. 2023/2024 di “presentare istanza per l'inserimento nella graduatoria nazionale per l'iscrizione ai predetti corsi nell'anno accademico 2024/2025, senza necessità di ripetere la relativa prova di ammissione, secondo le procedure e nei limiti individuati ai sensi del secondo periodo del presente comma e previo conseguimento di idoneo titolo di scuola secondaria superiore di secondo grado o titolo equivalente, nell'ambito dei posti definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264”.

E PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.

DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA

- all'adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria) e di ogni altra misura

idonea.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Le Politiche di Coesione e di Ministero dell'Università e della Ricerca e di Università degli Studi Bari e di Università degli Studi della Basilicata Potenza e di Università degli Studi Bologna Alma Mater Studiorum e di Università degli Studi Brescia e di Università degli Studi Cagliari e di Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Napoli e di Università degli Studi G D'Annunzio Chieti e di Università degli Studi Catania e di Università della Calabria e di Università degli Studi Magna Graecia Catanzaro e di Università degli Studi Ferrara e di Università degli Studi Firenze e di Università degli Studi Foggia e di Università degli Studi Genova e di Università degli Studi dell'Insubria Varese e di Università degli Studi L'Aquila e di Università degli Studi Messina e di Università degli Studi Milano Bicocca e di Università degli Studi Milano e di Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e di Università degli Studi Molise e di Università degli Studi Napoli Federico II e di Università degli Studi Padova e di Università degli Studi Palermo e di Università degli Studi Parma e di Università degli Studi Pavia e di Università degli Studi Perugia e di Università del Piemonte Orientale e di Università degli Studi Pisa e di Università Politecnica delle Marche Ancona e di Università degli Studi Roma La Sapienza e di Università degli Studi Roma Tor Vergata e di Università degli Studi di Salerno Fisciano e di Università del Salento Lecce e di Università degli Studi Sassari e di Università degli Studi Siena e di Università degli Studi Torino e di Università degli Studi Trieste e di Università degli Studi Trento e di Università degli Studi Udine e di Università degli Studi Verona;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che parte ricorrente contesta:

- le modalità con le quali è stata assicurata ai c.d. quartini (*i.e.* ai soggetti, iscritti al quarto anno della scuola secondaria superiore, che hanno sostenuto il *test* d'ingresso alle facoltà di medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2023/2024) una riserva di posti nell'ambito delle procedure di ammissione ai predetti corsi di laurea nell'anno accademico 2024/2025;
- le modalità di svolgimento delle prove di ammissione per l'anno accademico 2024/2025, mediante la previa pubblicazione della banca dati dei quesiti;
- la mancata adozione di specifiche cautele volte a impedire ai candidati l'introduzione, nonché l'utilizzo in aula, di *smartphone*, *smartwatch* e simili, ossia di apparecchiature che consentissero ai candidati riprodurre il contenuto, anche parziale, della banca dati;

Ritenuto che le doglianze sollevate in merito alla riserva di posti per i c.d. quartini non presentino, nella sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, un *fumus* di fondatezza;

Ritenuto, in particolare, che l'interpretazione proposta da parte ricorrente dell'art. 18, comma 3-*bis*, del d.-l. 2.3.2024, n. 19, secondo cui l'immatricolazione sarebbe spettata solo ai candidati collocati in posizione utile nella graduatoria 2023/2024 che avessero conseguito il punteggio minimo utile previsto per il 2024/2025, sia manifestamente infondata, in quanto si risolverebbe in una *interpretatio abrogans* della citata norma di legge;

Considerato, infatti, che l'accoglimento della tesi prospettata da parte ricorrente renderebbe del tutto inutile la riserva prevista dal legislatore, tenuto conto della sostanziale diversità del meccanismo di selezione previsto per l'anno accademico

2024/2025 rispetto a quello utilizzato per l'annualità precedente, in quanto se ai quartini fosse stato richiesto (anche) il conseguimento del punteggio minimo utile per il suddetto anno accademico, il significato della riserva risulterebbe vano e incomprensibile;

Considerato che il citato comma 3-bis fa testualmente riferimento, *“ai fini dell'individuazione del punteggio minimo necessario per l'immatricolazione nell'anno accademico 2024/2025”*, ai *“punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell'anno accademico 2023/2024”*, rimettendo alla determinazione amministrativa la sola individuazione delle procedure per l'inserimento in graduatoria e la definizione del numero dei posti da riservare ai quartini sulla base dei criteri indicati dalla medesima norma di legge;

Rilevato che a ciò ha provveduto il Ministero con l'impugnato decreto 27.5.2024, n. 760, laddove (art. 2, co. 2), stabilisce che *“In considerazione della data di entrata in vigore (1° maggio 2024) della legge n. 56 del 29 aprile 2024 [...], il punteggio minimo necessario per l'immatricolazione nell'anno accademico 2024/2025 ai corsi di cui al comma 1, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell'anno accademico 2023/2024, è individuato con riferimento alla data dell'8 maggio 2024, data di chiusura del primo scorrimento utile delle graduatorie nazionali, per l'anno accademico 2023/2024, successivo all'entrata in vigore della predetta legge n. 56 del 2024, che ha convertito il decreto-legge n. 19 del 2024”*;

Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale del richiamato art. 18, comma 3-bis, sollevata da parte ricorrente in relazione agli articoli 3, 33, 34, 35, 36 e 97 della Costituzione sotto i profili della irragionevolezza, proporzionalità e arbitrarietà, non superi il vaglio della non manifesta infondatezza;

Considerato, infatti, che con l'introduzione della norma censurata il legislatore ha inteso assicurare *“nelle more della revisione dei meccanismi di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi*

dentaria e medicina veterinaria” adeguata tutela ai soggetti che avevano maturato un affidamento avendo partecipato con successo alle prove di immatricolazione per l’anno accademico 2023/2024 ma impossibilitati a immatricolarsi in quanto non ancora in possesso del diploma di scuola secondaria;

Ritenuto che la scelta compiuta dal legislatore costituisca esercizio non manifestamente irragionevole dell’ampia discrezionalità a esso riconosciuta, considerato che i soggetti destinatari della riserva hanno dimostrato, nell’ambito delle prove per l’accesso ai predetti corsi di laurea per l’anno accademico 2023/2024, il possesso dei requisiti attitudinali richiesti per l’ammissione ai corsi;

Ritenuto che la posizione di detti soggetti, che hanno già superato un concorso per l’ammissione ai corsi di laurea di cui è causa, non sia assimilabile a quella di tutti gli altri candidati che hanno partecipato alle prove di ammissione per l’anno accademico 2024/2025, il cui merito relativo è da valutarsi in relazione ai posti per essi messi a concorso al netto della riserva, senza che possa darsi ingresso a un ragionamento controfattuale che da essa prescinda;

Considerato che la legittimità del sistema TOLC, per i profili sottoposti alla giustizia amministrativa, è stata ormai accertata da parte del giudice d’appello (v. sentenze 4.10.2024, n. 8005, e 1.8.2024, n. 6928);

Ritenuto che le doglianze formulate in merito alle modalità di svolgimento delle prove siano parimenti destituite di fondamento;

Ritenuto, in particolare, che la previa pubblicazione della banca dati non determini alcun conflitto con gli obiettivi perseguiti dalla procedura concorsuale, considerato che la capacità mnemonica dei candidati ben può costituire oggetto di verifica, unitamente ad altre capacità, e che l’elevato numero di quiz predisposti (7.000), oltre al breve tempo di preventiva conoscenza degli stessi (20 giorni), escludono che l’esito delle prove sia dipeso esclusivamente dalla maggiore capacità di memorizzazione dei candidati, anziché dal merito dei medesimi;

Considerato che le contestazioni riguardanti le asserite irregolarità nello svolgimento del *test* si risolvono in allegazioni del tutto generiche e in

argomentazioni non suscettibili di assurgere a un grado di significatività superiore a quello di una mera illazione;

Ritenuto, in definitiva, che l'istanza cautelare debba essere rigettata;

Ritenuto opportuno, a fini di accelerazione del giudizio, disporre l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami sul sito *web* del Ministero dell'università e della ricerca, tenuto conto dell'elevato numero dei controinteressati che renderebbe particolarmente onerosa, anche economicamente, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie, che risulterebbe, quindi, essere sommamente difficile (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami debba avvenire mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul predetto sito *web*, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito *web* istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1 – l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;

2 – il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;

3 – il testo integrale del ricorso;

4 – l'indicazione che i controinteressati sono tutti i candidati collocati nella graduatoria unica nazionale di merito relativa ai corsi di laurea magistrale a c.u. in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'anno accademico 2024/2025;

5 – l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

L'Amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico o altro mezzo idoneo, di copia del ricorso introduttivo e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso

che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L'Amministrazione:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "Atti di notifica";
- 3) dovrà, inoltre, curare che sulla *home page* del proprio sito *Internet* venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame (art. 35 e 49 c.p.a.), nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 15 (quindici) dal primo adempimento;
- parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo documentato eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito *Internet* istituzionale;

Ritenuto che, in applicazione del criterio della soccombenza, le spese di lite della presente fase debbano essere poste a carico della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Roma - Sezione Terza

rigetta l'istanza cautelare e dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami ai sensi e nei termini di cui in motivazione;

condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite della presente fase in favore delle Amministrazioni costituite in giudizio a mezzo della difesa erariale, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente, Estensore

Luca Biffaro, Referendario

Benedetta Bazuro, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO